Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1967, n. **641**.
Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 . . . . Pag. 4390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **642**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 4402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **643**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 4403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **644**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 4403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **645**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 4403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **646**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 4404

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa . . . . . . Pag. 4405

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 31 luglio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Galatina (Lecce) . . . . Pag. 4405

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Stradella (Pavia) . . . . Pag. 4406

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . Pag. 4406

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 4406

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di ventinove società cooperative di varie Provincie . . . . Pag. 4406
Sostituzione del liquidatore della Società Cooperativa Escavazione Pietra del Sottosuolo S.C.E.P.S. con sede in Apricena (Foggia) . . . . Pag. 4407

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Nulvi ad asumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4407
Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag 4408
Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4408
Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4409
Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4409

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede in Toscana Pag. 4410
Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia . . . . Pag. 4410
Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . Pag. 4410
Ufficio medico provinciale di Ancona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona. Pag. 4411
Ufficio medico provinciale di Palermo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo . . . . Pag. 4411
Ufficio veterinario provinciale di Firenze: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze. Pag. 4412

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1967, n. **641**.

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE

CAPO I

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche)

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonchè agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, per eliminare le carenze e gli squilibri esistenti; agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico, per assicurare gli interventi richiesti dallo sviluppo equilibrato della scuola.

Nella localizzazione degli edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, si avrà cura di garantire le migliori condizioni di frequenza per tutta la popolazione in età scolastica.

Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al primo comma del presente articolo, avviene a totale carico dello Stato e sotto il controllo e a cura del medesimo, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(*Oneri accessori*)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 3.

(*Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali*)

Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle Regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle *A* — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — *C*, *D*, *E* ed *F* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1ª classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le Provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 4.

(*Comitati per l'edilizia scolastica*).

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

b) presso gli Uffici scolastici regionali o interregionali, i Comitati regionali per l'edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza degli Uffici predetti i estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione, rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

Art. 5.

(*Compiti del Comitato centrale*)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;

2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni, in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 6.

(*Composizione del Comitato centrale*).

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;

dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle provincie e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e lo Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la Regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano.

Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro

per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Art. 7.

(Compiti del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è abrogata.

Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.

Art. 8.

(Composizione del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il sovrintendente scolastico regionale o interregionale che lo presiede;

il provveditore regionale alle opere pubbliche;

l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

due rappresentanti della Commissione provinciale del capoluogo di Regione prevista al successivo articolo 9, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo;

i provveditori agli studi della Regione;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal Ministro per la sanità;

due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale o interregionale.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, in servizio prezzo l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

Art. 9.

(Formazione dei programmi)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.

Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.

I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonchè gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;

2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonchè per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati;

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Art. 10.

(*Termini per gli adempimenti della programmazione*)

Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro per la pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e tramissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalità.

Art. 11.

(*Centro studi per l'edilizia scolastica*)

Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui allo articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *a*) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera *b*) mantiene rapporti con Istituti similari, anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

di tre esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;

di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

del direttore generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola;

del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro per i lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971

Art. 12.

(*Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio* 1967-1971)

Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal sindaco del Comune capoluogo di Provincia o da un assessore da lui delegato, da un ispettore scolastico e da un capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici.

Per il completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 13.

(*Fornitura dell'area*)

I Comuni, le Provincie, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto allo acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

Il Ministro per il tesoro, sentito il prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Provincie, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e sempreché non dispongano o non possano disporre di aree idonee.

Art. 14.

(*Scelta e vincolo delle aree*)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

I membri della Commissione possono farsi sostituire.

La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 15.

(*Attuazione dei piani*)

La responsabilità dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

Art. 16.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10.

La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;

2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;

3) che fornisca garanzie di provvedere adeguatamente sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal primo comma del successivo articolo 18, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni . . 9,00%
per opere da oltre 50 fino a 100 milioni . . 8,00%
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni . . 7,00%
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni . . 5,50%
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni . . 4,50%
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo 4,00%
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi . . . 3,50%
per opere di importo superiore ai 2 miliardi 3,00%

Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

Art. 17.

(Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica)

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino, entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge.

In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.

Art. 18.

(Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

Art. 19.

(Progettazione delle opere in esecuzione diretta)

Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Art. 20.

(*Approvazione dei progetti*)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa; quelli di importo superiore sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25.

I membri della predetta Commissione possono farsi sostituire.

Detta Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè delle somme stanziate per imprevisti in sede di progetto.

Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Art. 21.

(*Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata*)

I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell'articolo 20, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogata.

Art. 22.

(*Appalto-concorso*)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

Art. 23.

(*Appalto-concorso obbligatorio*)

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.

Art. 24.

(*Collaudo e consegna delle opere*)

Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, è disposto dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata.

Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai Comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

Art. 25.

(*Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche*)

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 250 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

il provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il sovrintendente dell'Ufficio scolastico regionale o interregionale;

il direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

il dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

il dirigente la sezione per l'edilizia scolastica del Provveditorato regionale;

un ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il provveditore agli studi della Provincia in cui la opera deve essere eseguita;

l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

due esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparata.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 26.

(*Interventi urgenti*)

Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 32, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del

Ministero dei lavori pubblici, e da impiegare comunque ai fini della presente legge entro il termine di scadenza del programma quinquennale.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 27.

(*Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta*)

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali, di cui all'articolo 9, nonchè del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta, di cui allo articolo 11 e degli Uffici studi e programmazione di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 a' termini dell'articolo 32 della presente legge.

Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

Art. 28.

(*Sperimentazione di edilizia scolastica*)

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 32.

Le opere da realizzare, ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, su proposte formulate dal Centro studi per l'edilizia scolastica, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 29.

(*Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie*)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni, e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonchè di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874.

La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 30.

(*Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie*)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi.

Art. 31.

(*Ispettori centrali per l'edilizia scolastica*)

Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura.

Nella prima attuazione della presente legge, al concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica, oltre alle categorie di cui all'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ammessi anche i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di ispettore generale o di provveditore agli studi. Sono ammessi altresì a concorso per titoli ed esami i laureati in ingegneria o in architettura con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER IL QUINQUENNIO 1967-1971

Art. 32.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese

di lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi; lire 235 miliardi e lire 150 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 27 e 28, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata per la edilizia della scuola materna e verrà erogata secondo le norme che saranno contenute nella legge per l'istituzione e il finanziamento della scuola materna statale.

TITOLO II
EDILIZIA UNIVERSITARIA

CAPO I
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 33.

(*Modalità per la formazione del programma*)

Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione, nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il direttore generale dell'istruzione universitaria;

il presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre rettori di Università;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

Il programma è approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate alla edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

Art. 34.

(*Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal* 1967 *al* 1971)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Art. 35.

(*Spese per le opere della edilizia universitaria*)

Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonchè per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per lo acquisto di edifici semprechè questi rispondano a criteri di funzionalità didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Il programma quinquennale può comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1° gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo articolo 38 ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso.

Degli stanziamenti di cui all'articolo 34 il 3 per cento è accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.

Art. 36.

(*Modalità per la proposta dei fabbisogni*)

Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui allo articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già iniziati o parzialmente finanziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

Art. 37.

(*Coordinamento*)

Nella formazione dei piani quinquennali, di cui al primo comma dell'articolo 36, devono essere previsti i necessari coordinamenti territoriali e costruttivi tra Facoltà, Istituti e Dipartimenti.

Art. 38.

(*Aree fabbricabili*)

Le aree fabbricabili, necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo, sono prescelte nell'ambito dei piani regolatori secondo le indicazioni dei piani territoriali di coordinamento, ove esistano.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università, al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, e ferme restando le norme vigenti sulle procedure per le varianti ai piani regolatori, è affidato ad una Commissione, presieduta dal rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, dell'assessore ai lavori pubblici del Comune interessato, dell'assessore ai lavori pubblici della Provincia e di un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 42 dal prefetto senza limiti di valore.

CAPO II

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 39.

(*Progettazione delle opere*)

Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

Art. 40.

(*Approvazione dei progetti*)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 33.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 41.

(*Autorizzazione all'acquisto di edifici*)

In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza, il rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 33.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.

Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

CAPO III

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 42.

(*Enti beneficiari dei contributi*)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonchè i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

Art. 43.

(*Procedura per l'erogazione dei contributi*)

Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;

b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;

c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.

Art. 44.

(*Concorso degli Enti*)

Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Provincie, i Comuni, i Consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

Art. 45.

(*Manutenzione degli edifici demaniali*)

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 46.

(*Norme per la costruzione delle nuove Università*)

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro per la pubblica istruzione nomina, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 33, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali Comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'Amministrazione provinciale ed uno dal Comune, sede dell'Università.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al presidente del medesimo, eletto dal Comitato stesso.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini, di cui alla presente legge, e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'articolo 39, in quanto applicabili.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.

Art. 47.

(*Articolazione del primo programma quinquennale*)

Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro per la pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33 e, per i progetti già approvati, le norme previste nell'articolo 39.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonchè opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal Collegio dei presidi di Facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonchè con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverrà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facolta per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti della Facoltà, designati lalle rispettive associazioni.

I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 48.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è elevato a 100 milioni.

Art. 49.

Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per l'attuazione della presente legge sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie e sono esenti dai diritti catastali.

Le norme di cui sopra si applicano anche se le opere di edilizia sono realizzate direttamente dagli Enti interessati o con il concorso dei medesimi.

Art. 50.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 51.

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 52.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970 e di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1971.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

Art. 53.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.

Art. 54.

Il prestito di cui all'articolo 52 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

Art. 55.

Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 56.

Il Ministro per il tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Art. 57.

All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonchè per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 58.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 52 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

E' autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Art. 59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1971, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 52 i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei pro-

grammi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 32 e 34.

Art. 60.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle provincie di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

Art. 61.

Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.

Art. 62.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — PIERACCINI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Tabella degli Uffici scolastici regionali o interregionali e relative circoscrizioni e sedi

1\. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e per la regione della Valle d'Aosta, con sede in Torino.

2\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.

3\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.

4\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.

5\. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.

6\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.

7\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.

8\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.

9\. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.

10\. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.

11\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.

12\. — Ufficio scolastico interregionale per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.

13\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.

14\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa Trapani con sede in Palermo.

15\. — Ufficio scolastico regionale per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **642.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto pubblico dell'economia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. 643.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia è aggiunto l'Istituto di igiene.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. 644.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Sociologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. 645.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Sociologia politica ».

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Ecologia preistorica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **646.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia:

Titolo III

Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 25. — Fanno parte della Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti Istituti:

Istituto di anatomia patologica;
Istituto di anatomia umana normale;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di clinica chirurgica generale;
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
Istituto di clinica dermosifilopatica;
Istituto di clinica medica generale;
Istituto di clinica oculistica;
Istituto di clinica odontoiatrica;
Istituto di clinica ortopedica;
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
Istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
Istituto di clinica pediatrica;
Istituto di farmacologia;
Istituto di fisiologia umana;
Istituto di igiene;
Istituto di malattie infettive;
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
Istituto di microbiologia;
Istituto di patologia generale;
Istituto di patologia speciale medica;
Istituto di puericoltura;
Istituto di radiologia;
Istituto di tisiologia;
Istituto di patologia speciale chirurgica.

Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia:

Titolo IV

Facoltà di farmacia

Art. 30. — Fanno parte della Facoltà di farmacia i seguenti Istituti:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
Istituto di tecnica farmaceutica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di botanica farmaceutica.

Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria:

Titolo V

Facoltà di medicina veterinaria

Art. 37. — Fanno parte della Facoltà di medicina veterinaria i seguenti Istituti:

Istituto di anatomia degli animali domestici;
Istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici;
Istituto di ostetricia e ginecologia;
Istituto di patologia generale e anatomia patologica;
Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
Istituto di patologia speciale e clinica medica;
Istituto di zootecnica generale;
Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale;
Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Dopo l'art. 41 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria.

Titolo VI

Facoltà di agraria

Art. 42. — Fanno parte della Facoltà di agraria i seguenti Istituti:

Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Istituto di chimica agraria;

Istituto di coltivazioni erboree;
Istituto di economia e politica agraria;
Istituto di entomologia agraria;
Istituto di idraulica agraria;
Istituto di industrie agrarie;
Istituto di meccanica agraria;
Istituto di microbiologia agraria e tecnica;
Istituto di mineralogia e geologia;
Istituto di patologia vegetale;
Istituto di topografia e costruzioni rurali;
Istituto di zootecnica.

Dopo l'art. 50 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo VII

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 51. — Fanno parte della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti Istituti:
Istituto di botanica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di chimica generale ed inorganica;
Istituto di chimica organica;
Istituto di fisica;
Istituto di fisiologia generale;
Istituto di zoologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 88. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1954, con il quale è stato provveduto alla costituzione del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa;

Vista la comunicazione con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto a designare il dott. Fernando Cantile quale proprio rappresentante in seno al predetto Collegio sindacale, in sostituzione del dott. Enrico Lubrano, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Fernando Cantile è nominato membro del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Enrico Lubrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8292)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 31 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Galatina (Lecce).

Relazione amministrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Galatina per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Con decreto prefettizio pari numero, del 27 aprile 1967, la gestione commissariale è stata prorogata sino al 1° agosto 1967.

Problemi di somma importanza, specie nel settore della finanza locale, degli uffici e servizi sarebbero compromessi qualora, allo scadere del periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 31 luglio 1967

p. *Il prefetto*: VALENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Galatina e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il vice prefetto dott. Gennaro Brandi;

Visto il decreto prefettizio p. n., del 27 aprile 1967, col quale la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre dal 1° maggio 1967 al 1° agosto 1967;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta::

La gestione commissariale straordinaria del comune di Galatina, affidata al vice prefetto dott. Gennaro Brandi, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 1° agosto 1967.

Lecce, addì 31 luglio 1967.

p. *Il prefetto*: VALENTI

(8606)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Stradella (Pavia)

Con decreto provveditoriale in data 28 luglio 1967, n. 11464 è stato approvato il piano di zona del comune di Stradella (Pavia), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari

Con decreto ministeriale addì 18 luglio 1967, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari viene prorogata fino al 30 aprile 1968 e il rag. Michele Nucci è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1963, nonchè quelli dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1967, e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'Assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Augusto Massetti a vice commissario governativo.

(8352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,625
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	89,815
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	173,302
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,227
1 Lira sterlina	1736,65
1 Marco germanico	155,735
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventinove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Fiducia » con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Costantini in data 28 maggio 1963, repertorio 30027;

2) Società cooperativa edilizia « Edelweiss » con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 25 maggio 1963, repertorio 39099;

3) Società cooperativa edilizia « Aroldo » con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Leone in data 13 marzo 1964, repertorio 5225;

4) Società cooperativa edilizia « S. Francesco fra Pescatori » con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Jandelli in data 1° aprile 1964, repertorio 34493;

5) Società cooperativa edilizia « Acapulco » con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 23 ottobre 1963, repertorio 381;

6) Società cooperativa « Casa Nuova edilizia fra gli impiegati della Banca Nazionale dell'agricoltura » succursale di Grosseto, con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 25 marzo 1959, repertorio 90987;

7) Società cooperativa « ACLI fra pescatori S. Erasmo » con sede in Porto Ercole (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 5 settembre 1961, repertorio 27158;

8) Società cooperativa edilizia « Villaggio Rurale » con sede in Pavia, costituita per rogito Di Giorgi in data 13 gennaio 1962, repertorio 19892;

9) Società cooperativa edilizia « Casa Bella » con sede in Garlasco (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 9 marzo 1962, repertorio 21406;

10) Società cooperativa edilizia « Mille Prima » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 6 marzo 1963, repertorio 19205;

11) Società cooperativa edilizia « Mille Terza » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 6 marzo 1963, repertorio 19211;

12) Società cooperativa edilizia « Mille Quarta » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 8 marzo 1963, repertorio 19234;

13) Società cooperativa edilizia « Mille Sesta » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 8 marzo 1963, repertorio 19231;

14) Società cooperativa edilizia « Mille Sette » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 8 marzo 1963, repertorio 19237;

15) Società cooperativa edilizia « Mille Otto » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 8 marzo 1963, repertorio 19240;

16) Società cooperativa edilizia « Mille Dieci » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 11 marzo 1963, repertorio 19259;

17) Società cooperativa edilizia « Mille Undici » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 11 marzo 1963, repertorio 19262;

18) Società cooperativa ediliza « Mille Tredici » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 11 marzo 1963, repertorio 19268;

19) Società cooperativa edilizia « Mille Quattordici » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 11 marzo 1963, repertorio 19271;

20) Società cooperativa edilizia « Mille Quindici » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 15 marzo 1963, repertorio 19290;

21) Società cooperativa edilizia « Mille Sedici » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 15 marzo 1963, repertorio 19293;

22) Società cooperativa edilizia « Mille Diciotto » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 15 marzo 1963, repertorio 19206;

23) Società cooperativa edilizia « Mille Diciannove » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 15 marzo 1963, repertorio 19299;

24) Società cooperativa edilizia « Mille Venti » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 15 marzo 1963, repertorio 19302;

25) Società cooperativa edilizia « Mille Ventuno » con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 15 marzo 1963, repertorio 19305;

26) Società cooperativa edilizia « CONSUL » con sede in Torino, costituita per rogito Lobetti Bodoni in data 19 settembre 1963, repertorio 21057;

27) Società cooperativa edilizia - Santa Rita - fra professionisti, impiegati ed operai - con sede in Torino, costituita per rogito Prevete in data 30 settembre 1963, repertorio 78733;

28) Società cooperativa edilizia Funzionari Prefettura Torino con sede in Torino, costituita per rogito Metitieri in data 30 luglio 1954, repertorio 2768;

29) Società cooperativa edilizia « Castelluzzo » con sede in Torre Pellice (Torino), costituita per rogito Poët in data 9 agosto 1963, repertorio 15503.

(8276)

Sostituzione del liquidatore della Società Cooperativa Escavazione Pietra del Sottosuolo S.C.E.P.S., con sede in Apricena (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1967, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile il dott. Filippo Anelli è nominato liquidatore della Società cooperativa Escavazione Pietra del sottosuolo S.C.E.P.S. con sede in Apricena (Foggia), costituita in data 8 ottobre 1959, in sostituzione del sig. Peluso Giovanni.

(8277)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.934.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8517)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.456.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importlo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8518)

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Casale di Scodosia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.182.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8519)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.435.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8507)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8508)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 570.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8509)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.932.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8510)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.338.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8511)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.884.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8512)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.177.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8513)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8514)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Nulvi (Sassari) vene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8515)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8516)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.882.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8521)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.578.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 5

(8522)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.912.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8523)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Supersano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.437.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del'importo del mutuo stessi, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.421.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Sarule (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.689.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.539.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8528)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967; il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8529)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.298.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8530)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.887.736 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8531)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.692.191 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8532)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Miranda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8533)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.511.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8534)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.321.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8535)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.568.627 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8536)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.985.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8537)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Ariano Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.703.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8538)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.966.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8539)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Farnese (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.018.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8540)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.040.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8541)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.635.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8542)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.393.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8543)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Qualiano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.606.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8544)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Marciana (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.075.211, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8545)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.748.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8546)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.466.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 1.

(8520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede in Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 314, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Branca dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Raymondi prof. Carlo, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Pisa;

Baschieri prof. Luigi, ordinario di costruzioni strade, ferrovie e aeroporti nell'Università di Pisa;

Cardosi Carrara dott. ing. Sergio, ispettore generale del Genio civile;

Scani dott. ing. Enrico, ingegnere capo del Genio civile;

Richter prof. Giuseppe, membro aggiunto per inglese e tedesco.

Segretario:

Sirgiovanni dott. Francesco, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 400.000 si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 14 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1967
Registro n. 15, foglio n. 139

(8305)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio . . . . punti 85,45 su 132
2. Bellizzi dott. Francesco . . . » 84,18 »
3. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 82,96 »
4. Gracili dott. Rino . . . . » 82,50 »
5. Fedele dott. Antonino . . . . » 79,50 »
6. Tovagliari dott. Celso . . . . » 79— »
7. Grimaldi Sisto Antonio . . . . » 78,52 »
8. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 77,95 »
9. Ferruzza dott. Antonino . . . » 77,57 »
10. Buono dott. Raffele . . . . » 76,79 »
11. Bortolan dott. Mariano . . . . » 76,28 »
12. Rebonato Rinaldo . . . . . » 76— »
13. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 75,78 »
14. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
15. Caruso dott. Antonio . . . . » 75,58 »
16. Calistri dott. Umberto . . . . » 75,22 »
17. Coverlizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
18. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 74,42 »
19. Piccoli dott. Bruno . . . . . » 74,27 »
20. Manfredi dott. Francesco . . . » 74,22 »
21. Albano dott. Benedetto . . . . » 74,19 »
22. Russomanno dott. Guido . . . » 74,10 »
23. Pasquale dott. Giusto . . . . » 73,68 »
24. D'Alessandria dott. Giuseppe . . . » 73,55 »
25. Mistretta dott. Francesco . . . » 72,70 »
26. Gioia dott. Giacomo . . . . » 72,47 »
27. Verga dott. Vincenzo . . . . » 72,16 »
28. Pace dott. Domenico . . . . » 71,95 »
29. Fioretti Renato . . . . . » 71,93 »
30. Cacciotti Sergio . . . . . » 71,58 »
31. Cappa Francesco . . . . . » 71,39 »
32. Spani dott. Tommaso . . . . » 71,06 »
33. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
34. Dal Fior dott. Domenico . . . » 70,10 »
35. Petronio Bartolomeo . . . . » 70— »
36. Bonini Celso . . . . . . » 69,95 »
37. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 69,63 »
38. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 69,57 »
39. Lisi dott. Antonio . . . . . » 68,98 »
40. Preteroti Bruno . . . . . » 68,66 »
41. Montagano Mario . . . . . » 68,58 »
42. Mammini Domenico . . . . . » 68,16 »
43. Bernardi Celio . . . . . . » 68— »
44. Salani dott. Aroldo . . . . . » 67,63 »
45. Milano Vito . . . . . . » 67,50 »
46. Gasponi Vittorio . . . . . » 67,10 »
47. Bartolomei Adelmo . . . . . » 66,87 »
48. Flacco Fioravante . . . . . » 66,24 »
49. Trapani Leopoldo . . . . . . » 65,53 »
50. Pastore dott. Ettore . . . . . » 65,31 »
51. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 64,81 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8308)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3841 del 28 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il decreto n. 1867 del 16 marzo 1967, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. D'Aloe Raffaele	punti	59,545
2. Borrelli Albergigo	»	57,062
3. Rizzo Felice Carmelo	»	57,060
4. La Rocca Domenico	»	56,445
5. Bisceglia Nicola	»	56,208
6. Loiacono Andrea	»	55,602
7. Cirillo Saverio	»	55,460
8. Rizza Giuseppe	»	54 —
9. Moncada Isabella	»	53,500
10. Raffaele Francesco	»	53,283
11. Arcella Francesco	»	52,048
12. Pallone Salvatore	»	50,460
13. Marchio Vincenzo	»	49,895
14. Corrado Giorgio	»	49,500
15. Giovinazzi Tonyto	»	48,500
16. Mauro Sandro	»	47,660
17. Grasso Giuseppe	»	47,502
18. Mamone Edda	»	46,050
19. Miceli Gaetano	»	45,389
20. Filia Vincenzo	»	44,000
21. Minà Domenico	»	43,500
22. Attinà Antonino	»	43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 24 luglio 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8309)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 8284 del 3 gennaio 1967, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ancona, dell'Ordine dei medici di Ancona nonchè dei Comuni interessati;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto n. 8284 in data 3 gennaio 1967, per il conferimento di posti vacanti di ostetrica condotta in provincia di Ancona è costituita come segue:

Presidente:
Pellati dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ancona;
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale di Macerata;
Decio prof. Roberto, primario ostetrico-ginecologo dello Ospedale civile « Umberto I » di Ancona;
David dott. Mario, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di Senigallia;
Fava Leondina, ostetrica condotta di Castelplanio.

Segretario:
Mastrojanni dott. Domenico, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Ancona.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ancona, della prefettura di Ancona e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 22 luglio 1967

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(8311)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17380 del 17 luglio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione esaminatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Marsala Francesco	punti	62,728	su 120
2. Vivirito Agostino	»	51,840	»
3. Randazzo Salvatore	»	47,330	»
4. Ponte Antonino	»	46,658	»
5. Lo Re Vincenzo	»	45,655	»
6. Manfrè Francesco	»	44,372	»
7. Montalbano Michele	»	44,152	»
8. Orlando Antonio	»	43,130	»
9. La Franca Pietro	»	42,596	»
10. Marchetti Renato	»	42,260	»
11. Vicari Vincenzo	»	42,127	»
12. Vernace Giorgio	»	42,042	»
13. Baiada Rosario	»	41,309	»
14. Onorato Marco	»	40,273	»
15. Mancuso Mario	»	39,150	»
16. Augurio Sante	»	32,288	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Palermo, 30 giugno 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17380 del 17 luglio 1965 con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 8620 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi;

Considerato che il dott. Vivirito Agostino, secondo classificato, avendo dichiarato di concorrere per la sola condotta medica di Villabate, non ha diritto, giusta quanto disposto dall'art. 55, quarto comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, alla dichiarazione di vincitore per essere assegnata detta sede al dott. Marsala Francesco, primo classificato e che per tale sede ha espresso prima preferenza tra le sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Marsala Francesco: Villabate;
2) Randazzo Salvatore: Giardinello;
3) Ponte Antonino: Sciara;
4) Lo Re Vincenzo: Petralia Soprana (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, all'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Palermo, addì 30 giugno 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

(8243)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 732 del 10 febbraio 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del citato concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Firenze, dell'Ordine di veterinari di Firenze e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Lattarulo dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Firenze;

Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa;

Biondi dott. Renzo, veterinario condotto del comune di Cerreto Guidi.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio veterinario provinciale di Firenze.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Firenze presso l'Ufficio del veterinario provinciale, inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, dalla prefettura di Firenze e dei Comuni interessati

Firenze, addì 20 luglio 1967

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(8312)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.